

# LAVORGOMMA S.r.l.

## Condizioni Generali di Vendita

### 1. Disposizioni generali

"Fornitore" ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), deve intendersi Lavorgomma S.r.l. Unipersonale con sede in via Molino 9/10 – 61026 Belforte all'Isauro (PU).

"Prodotto", ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) deve intendersi il materiale fornito dal Fornitore e realizzato in conformità alla descrizione tecnica richiesta dall'Acquirente;

"Acquirente", ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), deve intendersi qualsiasi società che acquista dal Fornitore il Prodotto anche per rivenderlo presso terzi nell'ambito della propria attività commerciale.

"Acquirente intermedio", ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), deve intendersi qualsiasi società che acquista dall'Acquirente il Prodotto singolo o assemblato per rivenderlo a terzi.

"Acquirente finale", ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), deve intendersi qualsiasi utilizzatore finale che acquista il Prodotto singolo o assemblato dall'Acquirente o dall'Acquirente intermedio.

"Conferma d'ordine", ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV), deve intendersi l'ordine di acquisto del Prodotto accettato dall'Acquirente, con indicati i prezzi, i termini e le modalità di pagamento ed i tempi di consegna.

### 2. Fornitura

La fornitura comprende solo quanto espressamente specificato nella Conferma d'ordine del Fornitore ai prezzi e nelle quantità in esso indicate ed è regolata dalle presenti condizioni.

Per tutte le "Conferme d'ordine" dell'Acquirente successive alla sottoscrizione della presente, sono pienamente efficaci tutte le clausole qui contenute.

Le presenti condizioni generali di fornitura prevalgono sulle condizioni di vendita dell'Acquirente ed eventuali disposizioni particolari in deroga devono essere concordate e sottoscritte da entrambe le parti.

La Conferma d'ordine deve essere inviata al Fornitore in forma scritta tramite e-mail o fax e l'ordine si considera accettato al ricevimento della Conferma d'ordine.

### 3. Informazioni industriali

Qualsiasi disegno, progetto, documento o informazione tecnica, ed ogni altra informazione trasmessa o comunicata, anche verbalmente, all'Acquirente, prima o dopo la conclusione del contratto, (di seguito collettivamente denominate "informazioni industriali") restano di esclusiva proprietà del Fornitore e potranno essere utilizzate dall'Acquirente soltanto nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto. In particolare tali *informazioni industriali* non potranno essere sfruttate dall'Acquirente, copiate o riprodotte, trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. L'Acquirente si impegna a non costruire per terzi prodotti eseguiti su disegni di proprietà del Fornitore.

### 4. Prezzi e termini di pagamento

I prezzi, i termini, le modalità di pagamento ed i tempi di consegna sono quelli indicati nella Conferma d'ordine.

Costituisce grave inadempienza dell'Acquirente il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti che autorizza il Fornitore a sospendere la produzione e la consegna degli ordini in corso, anche quando il mancato pagamento fa seguito ad una contestazione sulla conformità del Prodotto.

### 5. Garanzia per difetti e limitazioni di responsabilità

Il Fornitore non è a conoscenza dell'utilizzo finale del Prodotto assemblato e garantisce che il Prodotto sarà realizzato in conformità alla descrizione tecnica richiesta dall'Acquirente, rimanendo responsabile solo per tale conformità e non per l'utilizzo successivo del prodotto da parte dello stesso Acquirente, dell'Acquirente intermedio o dell'Acquirente finale. La conformità dovrà essere verificata entro 8 (otto) giorni dalla consegna. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Acquirente abbia denunciato per iscritto l'esistenza di difetti e/o mancanza di conformità il prodotto si ritiene accettato e conforme.

Qualunque denuncia di difetti tardiva sarà inefficace.

A tal proposito i valori dichiarati dal Fornitore nelle schede tecniche del Prodotto sono meramente indicativi e l'Acquirente sarà tenuto entro 8 giorni dalla consegna ed effettuare la verifica sugli effettivi valori. Qualora, a seguito di tale verifica, si

riscontri uno scostamento superiore al  $\pm 10\%$  tra valore dichiarato e valore effettivo o alla diversa tolleranza indicata negli elaborati tecnici se richiesti, l'Acquirente dovrà informare subito il Fornitore che, a sua discrezione, sarà tenuto a sostituire il Prodotto senza ritardo o a rimborsare il suo controvalore economico.

Nel caso in cui, nonostante la verifica negativa e anche qualora tale verifica non venga espletata entro 8 giorni dalla consegna, l'Acquirente vende il Prodotto all'Acquirente intermedio o all'Acquirente finale, il Fornitore non sarà tenuto a sostituire il Prodotto né a rimborsare il suo controvalore economico, restando comunque sempre esclusa la risarcibilità dei danni diretti, indiretti e consequenziali sia dell'Acquirente, sia dell'Acquirente intermedio sia dell'Acquirente finale.

L'Acquirente sarà in ogni caso sempre tenuto a malleare il Fornitore da ogni richiesta di danni promossa dall'Acquirente intermedio e dall'Acquirente finale.

## 6. Riservatezza

Quanto al presente contratto nonché le informazioni scambiate o da scambiarsi tra le parti ai fini di questo contratto e della sua concreta attuazione saranno strettamente confidenziali. L'esistenza ed il contenuto di questo contratto e, in concreto, l'operazione che ne è oggetto, saranno trattati dalle parti come strettamente confidenziali e non ne sarà data alcuna notizia a terzi, né a Società collegate, anche indirettamente, se non previo accordo scritto tra i soggetti di cui in epigrafe. Della operazione convenuta e regolata con questo documento e di tutti gli allegati, potrà essere data notizia soltanto congiuntamente dalle parti, per iscritto e nei modi che queste concorderanno

## 7. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Urbino.

Letto approvato e sottoscritto in Belforte - ..... , il .....

### IL FORNITORE

**LAVORGOMMA S.r.l. UNIPERSONALE**

(Il legale rappresentante)

**Alessandro Mariotti**

.....

### L'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

Agli effetti dell'art.1341 Codice Civile Italiano le parti dichiarano di avere concordato e di approvare incondizionatamente ed espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 (Fornitura); Art. 3 (Informazioni industriali); Art. 4 (Prezzi e termini di pagamento); Art. 5 (Garanzia per difetti e limitazioni di responsabilità); Art. 6 (Riservatezza); Art. 7 (Foro competente)

### IL FORNITORE

**LAVORGOMMA S.r.l. UNIPERSONALE**

(Il legale rappresentante)

**Alessandro Mariotti**

### L'ACQUIRENTE

.....

.....

.....